## BREVE MEMORIA

Per la Nazione Greca dimorante in Napoli.



Waples - Chiera della Vagnore fre

## J. M. J.



A Chiesa della Nazione Greca posta nel vicolo de Greci, ed intitolata S. Pietro e S. Paolo, così per la retta amministrazione che ne aveano tenuta i passati Governatori, come pe' doni, legati, ed eredità, che di tempo in tempo ha ricevuto dai Greci dimoranti in Napoli, avea acquistata l'annua rendita di pressochè tremila ducati.

Or Nicola Caramontano celebre non meno presso di noi, che de'suoi Nazionali per le sue spiritose e felici intraprese sulle robe di Nicola Cascia, e di altri, e sull'eredità di Policrone Triantasilo, onde è oggi padrone di quella stessa lucrosa bottega di Casse, in cui prima serviva da Ajutante, pensò di stender le mani anche all'amministrazione de' sudetti ducati tremila. Per tre continuati anni adunque è stato egli Governatore della Chiesa della Nazione, ed in questo spazio di tempo ha ssabbricato e sabbricato gli edisci di essa Chiesa e delle dilei Case, ha dissatti e ristatti a capriccio tutti i vasi ed arredi sacri, apponendovi il suo nome, ha tolta a censo una Casa, la qual porta rendita molto minore di quella, che porterebbe il danaro che vi ha spesso; ed ha in somma tra'l danaro della Chiesa, e i debiti che ha fatti, spesi intorno a ventuno mila ducati.

Sebbene egli vanti di avere renduti i suoi conti nel Tribunal Misto, e di averne ottenute le liberatorie, accortamente prevedendo nondimeno, che ciò è avvenuto senza niun Contradittore, e che ogni nuovo Governatore potrebbe chiamare a pettine tutti i grossi nodi del suo lungo e dispendioso governo,

ha meditate varie cautele per la futura sua indennità.

In primo luogo dovendosi nel mese di Aprile del passato anno 1759. eligere i nuovi Amministratori, egli condusse a dare il sussiagio Marinari, Soldati, Studenti, ed altre persone travestite alla Greca, dai quali a dispetto delle querele de' Contradittori fece, che venissero eletti Giovanni Dimo, e Giorgio Derman, due (per non dir'altro) meri esecutori della sua volontà, e de' quali il primo, più mesi sono, è ripatriato nella Grecia, rimanendo quì il solo Derman ad amministrare. In secondo luogo per sar rei quanti Greci a lui piacesse, soggiò un libello samoso contro se stesso, e facendoselo recare dal suo diletto Portiere della Chiesa Francesco Migliorato, ne mosse querela innanzi al Consigliere Delegato della Nazione. E quantunque per legge

sia disposto, che il primo ritrovatore di un libello samoso debba cassarlo lacerarlo o in altra maniera sopprimerlo sotto pena di esserne lui riputato Autore, e come tale punito (1), ebbe nondimeno il Caramontano il modo di sar arrestare Demetrio di Geronimo, il quale dopo cinque giorni di orrido carcere su rimesso in libertà dicendoglisi, che la di lui carcerazione erasi satta per abbaglio. E dopo una tal carcerazione satta unicamente per avvilire i Contradittori del Caramontano, di questo libello samoso non si è udita più novella. In terzo luogo conoscendo, che dopo il corso di questo anno egli sarebbe ricaduto nel medesimo timore di prima, ha sognato un modo il più grazioso, che mai si possa immaginare, e col quale mentre egli cerca di allontanare dal governo della Chiesa coloro, che l'han sempre avuto, e de'quali egli teme, non trova persona a cui possa darlo. Questo grazioso modo sorma la presente controversia degnissima di sapersi da chicchesia, non che dai Supremi venerandi Senatori, che ne debbono giudicare. Eccone la fedele istoria.

I due soli Governadori Dimo, e Derman supplicano il Re N.S., che saccia valere un' asserto privilegio di Carlo V. Imperadore, per cui dicono, che l'amministrazione della Chiesa è privativamente conceduta ai soli Greci Coronesi. Questa supplica insieme col privilegio, ed altre Carte vien rimessa per insormo al detto Consiglier Delegato della Nazione Greca, il quale dando orecchio a quanto il solo Caramontano seppe suggerirgli, con sua rappresentanza de' 27. Luglio 1759. conchiuse, che l'amministrazione della Chiesa appartenea ai soli Greci Coronesi, e che i Greci di altra nazione poteano soltanto udirvi la Santa Messa. Cotesto nuovo parere, non avendo meritata la Sovrana approvazione, su rimesso per esame alla Real Camera di S. Chiara, la quale, noi speriamo, che abbia conosciuto, ed esposto a S.M. quel che noi in questa breve Memoria accenneremo, cioè

I. Il niuno diritto, che a i Governatori ricorrenti in tal causa ap-

partiene,

II. La mancanza del legittimo Attore, poiche in Napoli non v' ha neppure un Greco Coronese, che possa muovere sì fatta azione: e quando anche vi sosse, provar dovrebbe la legittima discendenza da que primi Greci Coronesi, che ottennero il privilegio, secondoche in simili cause i Supremi Tribunali, e l'instessa Maestà del Re Cattelico han risoluto.

III. L'avere gli stessi ricorrenti conosciuta tal verità, ed averne ssuggito il satale incontro coll'infelice ripiego di asserissi Greci sudditi della Porta Ottomana, confondendo questi co' Coronesi.

IV. La niuna pruova della pretesa privativa amministrazione, che

forge così dall'afferto privilegio, come dalle altre Carte efibite.

V. La Cedola del Re Filippo II. del 1592. imbolata e maliziosamente soppressa dal Caramontano, perchè contraria al suo disegno.

VI. La vera idea della concessione della Chiesa, e le altre ragio-ni, per cui essa è comune a tutti i nazionali Greci Cattolici

dimoranti in Napoli.

VII. Il possesso immemorabile contrario alla nuova pretensione confessato dall' istesso Consiglier Delegato nella sua rappresentanza.

## I. 0.

Del niuno diritto, che a i Governatori ricorrenti in questa causa appartiene.

Iovanni Dimo, e Giorgio Derman Governatori supplicano il Re N.S., che l'amministrazione della Chiesa sia de'soli Greci Coronesi. E chi mai sono questi due ricorrenti, che soli muovono controversia a tutta la Nazione Greca dimorante in Napoli? Essi medesimi nella loro supplica si asseriscono Greci sudditi della Porta Ottomana. Dunque non hanno lo spirito di neppure asserirsi Coronesi . E se tali nè sono , nè si fingono , essi non debbono muovere azione, che ad altri appartiene, e movendola, non debbono essere uditi. De suo enim, non de alieno jure quemque agere oportet (1). Nemo alieno nomine lege agere potest (2). Ma ciò è poco. Chiedendo essi la privativa dell'amministrazione pe' Coronesi, e tali essi non essendo, vengono a chiedere contro se stessi; ed a volontariamente dichiararsi il-legittimi Amministratori della Chiesa. Or dove mai si è veduto, che taluno supplichi il Principe contro se stesso? E pure a tanto giugne la rara abilità del Caramontano, il quale dopo di aver dettata la supplica a i due Governatori, col danaro della Chiesa sostiene egli questa lite, mentre de'due Governadori ricorrenti il Dimo è ripatriato da più mesi in Grecia, il Derman affatto non comparisce.

<sup>6.</sup>II.

In questa causa assolutamente manca il legittimo Attore, poiche in Napoli non vi ha neppure un Greco Coronese. Quando anche vi sosse primi Greci Coronesi, che ottennero l'asserto privilegio, siccome in simili cause i Tribunali Supremi, e la Maestà del Re Cattolico han risoluto.

On folo i due Governatori ricorrenti non sono Coronesi, ma in Napoli non v'ha neppure un Greco Coronese, cui questa azione appartenga. Almeno sinora questo tal Coronese, o vero, o sinto non è comparso in giudizio. E pure il Caramontana spende il danaro della Chiesa promovendo questa lite sul

chimerico nome de' Greci Coronesi.

Ma perchè al costui valore non mancherebbe il modo di produrre in essere que' Coronesi, che finora non vi sono, conviene disingannarlo anche di questa idea, che potrebbe venirgli in mente. Se egli sostiene, che la Chiesa non sia della Nazion Greca, ma che per privilegio appartenga a i soli Coronesi, sappia, che venendo costoro in giudizio, dovranno provare la legittima discendenza da que' primi Coronesi, che per merito ottennero l'asserto privilegio. Ciò è suori di dubbio. Se il merito produsse quella Grazia, conviene, che il frutto di essa pervenga a i discendenti di coloro, che la meritarono. Tralasciando quanto sovra di ciò potrebbe dirsi, recheremo soltanto i freschi esempi delle cose giudicate.

Nel 1729. i nobili Greci Coronesi de'Casali di S. Demetrio, Macchia, e S. Cosmo in Calabria Citra, pretesero immunità ed esenzione in virtù de'Privilegi di Carlo V. Replicò il Fisco, capi informationem de legitima descendentia Coronensium. Fu prima presa questa informazione, ed in essa provata la discendenza,

indi furono gli Attori uditi (1).

Lo stesso per simile causa avvenuto era a i Coronesi di Brindesi nel 1684., a i quali il Fisco parimente replicò constito prius, quod hodierni Comparentes sint de descendentia illorum Coronensium, quibus per Serenissimos Reges Prædecessores fuit concessa immunitas, non impedit Oc. E questi parimente dovettero sar prima le pruove della discendenza, indi sperimentare le loro ragioni (2).

(1) Gli atti sono presso l'Attuario della Regia Camera Innocenzo Maria Peluso fol. 1. a t. fol. 24. ad 56.

fol. 1. a t. fol. 24. ad 56.
(2) Presso lo stesso Attuario Peluso fol. 27. a t. fol. 31. ad 75.

Nè altra fu la sorte de Coronesi di Barile nel 1741. (1).

Ma conviene qui trascrivere la venerata sovrana risoluzione data fuori dalla M. del Re Cattolico nel 1737. pe' Coronesi di S. Costantino: Despues de haverse enterado el Rey de lo que en execucion de su Real Orden le ha representado la Camara dela Sumaria en Consulta de' 24. del corriente, y assimismo del parecer, que ha dado el Superintendente D. Juan Brancacho, acerca dela Suplica, que en el memorial adsunto hicieron los Albanes Griegos nobles Coroneos del Cafal de Santo Costantino de Frascineto, y de otras Tierras delas Provincias de Basilicata, y delas Calabrias, para la confirma delos Privilegios, que les fueron concedidos por el Emperador Carlos V. con lo demas se expone en el asumpto: Me ha mandado S. M. remitir a V.S. dicho memorial paraque la Camara dela Sumaria obido el Abogado Fiscal, y examinando las pruevas, que los mismos Griecos deveran hacer, de ser descendientes delos referidos Griecos Coroneos, que obtuvieron por la glorio-sa memoria del Emperador Carlos V. el Privilegio delas exemptiones, y franquicias, que se expresa, con lo demas que fuere nece-sario ponderarse sobre tal materia, informe de nuevo con lo que se le ofreciere y pareciere acerca del asumpto; a fin de que en su vista pueda S. Maghestad resolver lo que estimare mas conve-niente. Dios guarde a V.S. muchos annos como deseo. Palacio y Mayo 30. del 1737. -- Joseph Joachim de Montealegre -- Senor D. Luis Paterno (2).

Vano sarebbe dimostrare la giustizia da per se notoria di queste determinazioni. Allegandosi ora un privilegio conceduto a que' Coronesi, che per serbare la vera fede, e per mantenersi fede-li a Carlo V. passarono ad abitare in Napoli, necessaria cosa è il dimostrare la discendenza da i medesimi, e così allegare quel merito, che ne' soli discendenti si trassonde, ed al quale su il privilegio conceduto. Facendosi altrimente, grave assurdo nascerebbe. Poichè dal 1532. in cui si vogliono passati que' Coronesi in Napoli, altri ben molti o Cristiani o Maomettani ne sono sicuramente venuti, o per mercatantare, o per altro disegno, e potrebbono o costoro, o i loro discendenti nel privilegio assatto non considerati, e di quella Grazia immeritevoli pretender-ne ora l'esecuzione, e l'adempimento.

6.III.

(2) Gli atti fono presso il detto Peluso fol. 29. & feqq.

<sup>(1)</sup> Come dal voluminoso Processo presso Antonio Orsini fol. 1. ad 118.

Dell' infelice ripiego di confondere i Coronesi con gli altri Greci sudditi della Porta Ottomana.

Onoscendo il Caramontano, che in Napoli non v'ha un Coronese, e che essendovi, provar dovrebbe la discendenza, secondochè si è detto, per evitare il fatale incontro di questa opposizione è ricorso ad un ripiego niente degno della sua perspicacia. Con un volontario equivoco mette sempre insieme co'
Coronesi gli altri Greci sudditi della Porta Ottomana, e capricciosamente sorma due Classi, una di Greci sudditi alla Porta,
l'altra di Greci sudditi alla Republica di Venezia, e cita il Privilegio in savor di quelli, e contro di questi.

Ma tutto ciò è vano. La Chiesa nell' asserto Privilegio è conceduta DICTIS GRAECIS CORONENSIBUS, cioè a coloro, che in quel frangente di guerra lasciarono Corone, e vennero a dimorare in Napoli, ed è un mero capriccio il volervi aggiugnere i Greci Sudditi della Porta Ottomana. Anzi egli è un capriccio, che quando anche si volesse, non può mettersi in pratica. A chi mai possono essere ignote le vicende delle guerre fra i Turchi, ed i Veneziani nel XVI. XVII. e nel corrente secolo avvenute, e per le quali la Grecia una volta felicifamo nido e ricetto di ogni scienza e di ogni virtù, ha in ciascuna fua parte sovente cangiato Padrone secondo la varia fortuna delle armi? Nè a questa breve Memoria conviene il narrarlo, nè uopo è il recar cose risapute. Secondo il chimerico sistema adunque del Caramontano la sorte della Chiesa non dipenderebbe più dal privilegio, ma sarebbe stata per l'innanzi, e sarebbe in avvenire una mera conseguenza della sorte della guerra, appartenendo in un anno a quei che cadono fotto il dominio de Turchi, e non appartenendo più a loro, se in altro anno han la ventura di uscirne. Chi mai così penserebbe? E pure al Caramontano riusci di persuadere di tutto ciò il Dele-

pure al Caramontano riusci di persuadere di tutto ciò il Delegato della Nazione, il quale ragionando sul medesimo sistema di Greci Coronesi, e sudditi della Porta Ottomana aggiugne, che il numero delle sole samiglie di costoro sia di duecento: quando per contrario il Paroco della Nazione attesta in iscritto, che tutte le samiglie indistintamente di tutti i Greci di qualunque dominio, che sono in Napoli, appena giungono a novanta. Ed in oltre già di sopra si è detto, che di queste samiglie, quante mai es-

se siano, non ve n'ha neppure una Coronese.

Della niuna pruova della pretesa privativa amministrazione, che sorge così dall'asserto privilegio, come dalle altre Carte esibite.

A vediamo quali siano i documenti, su de'quali poggia questa azione mossa da due, che non han diritto di muoverla, e la quale spetterebbe a i soli Greci Coronesi legittimi discendenti da que che ottennero il privilegio, e i quali ora non vi sono. Ecco l'ordine Cronologico delle Scritture esibite.

A'22. Marzo 1518. Lettera dell'Imperador Carlo V. in cui si concede a Tomaso Paleologo lo spazio del terreno, che su di Pietro Faldes per edificarvi la Chiesa, al qual sine gli si danno 500.

ducati.

A' 15. Settembre 1534. Privilegio, in cui narrandosi che la Chiesa era stata nel 1518. edificata da Tomaso Paleologo Costantinopolitano, vien conceduta a que' Greci Coronesi, i quali nel
1532. abbandonarono Corone, e vennero a sar dimora in Napoli, con darsi loro altri 500. per rifarla ed abbellirla.

A'22. Marzo 1536. sono confermate le Capitolazioni della Chiesa. A'20. Agosto 1577. Ordine al Percettore che paghi alla Chiesa

della Nazione Greca duc. 200. per le facre suppellettili.

Di queste quattro Scritture la prima, terza, e quarta, anzi che favorire, distruggono la mossa azione. Poiche la prima ci sa sapere che la Chiesa su edificata da Tomaso Paleologo Greco Costrantinopolitano, e non Coronese. Fra le Capitolazioni contenute nella seconda v'ha, che morendo in Napoli qualche Greco (indistintamente, e senza il carattere di Coronese, o di altro luogo) senza legittimi eredi, succeda la Chiesa, e non il Fisco. Nella quarta scrittura, ch' è del 1577. si dice Chiesa della Nazione Greca generalmente, e senza nominarsi Coronesi. Di più siccome in essa si sa menzione della concessione del suolo fatta al Paleologo nel 1518., così niuna parola si sa del privilegio de' Coronesi del 1534., di cui veniamo a parlare.

Egli è estratto dall'Archivio grande della Regia Camera senza licenza nè del Luogotenente, nè dell'Avvocato Fiscale, E' estratto nel 1745., l'Archivario del qual tempo oggi si trova in Chiesa, e 'l di lui Ajutante è in arresto. Vedesi scritto nelle ultime Carte di un Volume, di carattere diverso, ed assettato in modo, che l'onoratissimo odierno Archivario Chiarito al solo vederlo

nè formò grave sospetto.

E queste, e non altre sono le quattro scritture, sulle quali il Caramontano, dopo due secoli e più di contraria osservanza, ha fabbricata, perchè serva a suoi disegni, la machina della privativa

amministrazione della Chiesa dovuta a i chimerici Greci Co-ronesi.

O. V.

Della Cedola del Re Filippo II. imbolata e maliziosamente soppressa dal Caramontano, perchè contraria al suo disegno.

Uesta privativa amministrazione pretesa oggi in nome de'Coronesi non esistenti, su nell' istesso secolo XVI. pretesa da' Coronesi, che sorse allora v'erano. La Maesta del Re Filippe II. con sua Cedola spedita in S. Lorenzo a' 28. Agosto 1592. dichiarò, che tutti i Greci dimoranti in Napoli potessero amministrarla, purchè fossero fedeli Cattolici. Ciò appare da una Consulta fatta dal Presidente Prospero de Piatto mandata ad esecuzione dal Collaterale a' 12. Gennajo 1594. Noi ne abbiamo un' informe copia, che a nulla giova. Ma nelle stesse scritture prodotte dal Caramontano si legge un memoriale dato al Luogotenente della Regia Camera con queste parole Supplicando espone a U.S. come gli necessitano due copie, una di esse di un Privilegio concesso a beneficio di detta Chiesa dalla f. m. del Re Filippo II., e l'altra di una provisione spedita dal fu Pres. Prospero Piatto similmente a beneficio della nazione Greca ec. Furono adunque estratte queste scritture ancora, e messe insieme colle altre nell'Archivio della Chiesa. Ma il Caramontano col suo despotissimo avendole tutte avute in suo potere, ha prodotte, e soppresse quelle che a lui è piaciuto o di produrre o di sopprimere. Egli è vivo e sano Notar Giovanni Roma Conservatore delle Scritture della Chiesa, il quale può attestare quanto noi abbiam detto.

Q. VI.

Della vera idea della Concessione della Chiefa, e delle altre ragioni per cui essa è comune a tutti i Greci Cattolici dimoranti in Napoli.

Sono in Napoli le Chiese di S. Giacomo degli Spagnoli, di S. Giorgio de' Genovesi, di S. Giambattista de' Fiorentini, ed altre concedute da i nostri Serenissimi Sovrani a taluna nazione, così perchè semprepiù la Cattolica Religione si propaghi, come anche perchè da questo commodo siano invitati i forastieri a venire nella nostra Città, ove trovano que' sacri riti, e quelle Ecclesiastiche usanze, che lasciano ne' loro paesi. A questa semplice narrazione di fatto che per ora scriviamo, non conviene un minuto esame delle Scritture prodotte, ed in oltre il cercare la vera origine della nostra Chiesa. Fuori di che nè il bisogno il richiede, nè il tempo il permette di fare. Attenendoci adunque per poco alla stessa idea del Caramontano, venne il

Pa.

Paleologo Costantinopolitano nel 1918. e fabbricò la Chiesa per tutti i Greci. Venuti in Napoli nel 1532, i Coronesi, l' ottennero essi da Carlo V. Nelle Capitolazioni del 1536, è convenuto, che morendo un Greco senza legittimi eredi, gli succeda la Chiesa, e non il Fisco. Nel 1577. a questa Chiesa, che chiamasi della Nazione Greca, dicesi fondata dal Paleologo, e non si dice conceduta a i Coronesi, il Fisco Regio somministra 200. ducati per le sacre suppellettili. I nostri Serenissimi e Religiossimi Sovrani adunque concedono il suolo e 500. ducati per fabbricare la Chiesa, concedono altri 500. duc. nel 1532. per rifarla, ed altri 200.nel 1577. per provvederla de' necessari arredi. Nell' istesso asserto Privilegio si legge Ecclesiarum commoda debemus procurare . . . divini cultus obsequium attendentes, cujus debemus manime perdelectari. E chi non vede da tutto ciò, che il vero fine di tante concessioni, è l'invitare i Greci a venire in Napoli, ove trovino anche la Chiesa secondo il loro rito? Si sa poi, che sotto Carlo V. vennero e in Napoli e nel Regno non già soli Coronesi, ma naturali ancora di Patras, e di altre regioni della Grecia. La lettera, ch'egli ne scrisse al suo Vicere D. Pietro di Toledo a' 8. Aprile 1533. da Genova, cominçia così: Como vereis por una nuestra Carta, nos havemos accordado de embiar a esse Reyno per ciertos Cavalleros, que ban venido de Coron, y Patras, y aquellas Comarcas (1). In oltre non solo nel 1577. si danno i 200. duc. alla Chiefa della Nazione Greca, e nominandosi la fondazione fattane da Tomaso Paleologo si tace la concessione ottenutane da i Coronesi, siccome si è detto, ma anche nelle due Iscrizioni che si leggono poste alle mura della Chiesa nel 1617. e nel 1733. semplicemente è nominata Phratria Gracorum, e siccome anche vi si nomina Tomaso Paleologo, così affatto nominati non vi sono i Coronesi. Si aggiugne, che quella Chiesa che fu fabbricata e sovvenuta per limosina fattale dalla pietà de'nostri Sovrani, oggi è ricca pressochè di ann. duc. tremila, i quali non altronde, che dalla liberalità de'Greci dimoranti in Napoli ha potuto almeno per la maggior parte ella ricevere. Potrebbe ciò dimostrarsi colle Scritture, che sono nell'Archivio della Chiesa, ma di queste dispone oggi indipendentemente il solo Caramontano, La pretesa privativa adunque de'chimerici Coronesi non è contenuta nell'afferto Privilegio, ed è poi distrutta dalle altre Carte, e da i fatti susseguenti.

J. VII.

Del possesso immemorabile contrario alla nuova pretensione confessato

dall'istesso Consiglier Delegato nella sua Rappresentanza.

IL franco spirito, e l'atletico petto del solo Caramontano potea intraprendere una novità, la quale se potesse promoversi da chi

fiè

si è promossa, se avesse legittimo Attore, e se fondata sosse sovra saldi documenti, pure rimarrebbe distrutta ed annientata dal solo contrario possesso immemorabile. Dacchè v'ha la Chiesa de'Greci in Napoli (sia prima, sia dopo di Tomaso Paleologo, del che ora non cerchiamo) tutti i Greci Cattolici e benestanti, che han Casa e famiglia in Napoli, hanno avuto il diritto di amministrarla. Se siam domandati della pruova di questo assunto, possiamo rispondere primamente, che appunto l'istessa novità domandata dal Caramontano prova il possesso a lui contrario. Secondamente ci toglie di ogni impaccio il Configlier Delegato, il quale nella sua Rappresentanza dopo di avere anch' egli adottato il sistema del Caramontano di dividere i Greci in Coronesi, e sudditi della Porta, ed in sudditi del Dominio Veneto riferisce da fedele e veridico vassallo di S. M., che questi qualche volta siano stati eletti per Governatori, secondo la preponderanza de' partiti, e delle amicizie da più tempo, senza aver potuto io rinvenire da che tempo, o come questo uso siasi introdotto, o incominciato, essendo ciò accaduto in tempo de'Delegati miei Antecessori. Chi non sa un fatto, molto meno ne può sapere le circostanze. E pure in questo caso s'ignora il tempo, e'il come abbiano costoro incominciato ad essere Governatori, e poi si sa, che avvenne per la preponderanza de partiti, e delle amicizie. Siccome gli Antecessori Delegati saper doveano quel tempo, e quel come, così i medesimi, e non il presente Delegato, saper poteano que partiti, e quelle amicizie preponderanti. Ma ciò sia detto di passaggio. Il trovarsi taluno in possesso senza che se ne sappia il tempo, e'l come, fignifica appunto il possesso immemorabile, del quale, è noto quanto abbiano disposto le leggi, e scritto i Dottori. E perciò anche quando in questa causa

I. I Governatori ricorrenti avessero quel diritto di ricorrere, che non hanno

II. Vi fossero legittimi Attori, cioè Coronesi legittimi discendenti da que' che ottennero l'afferto Privilegio.

III. Non si confessasse la diloro mancanza col ricorrere a i Greci

sudditi della Porta Ottomana.

IV. Il privilegio, e le altre Carte provassero la pretesa novità. V. Non si sosse dal Caramontano soppressa la Cedola del Re Filippo II.

VI. Non costasse altronde della vera idea della concessione della Chiesa, e delle altre ragioni, per cui ella appartiene a tutti i Greci Nazionali Cattolici dimoranti in Napoli.

VII. Pure il confessato contrario possesso rigetterebbe questa strana idea per suoi privati disegni promossa dal solo Caramontano.